

E, se mi è permesso, vorrei far notare alla Commissione che, se ha accettato la sostanza del provvedimento quando si trattava di trasferimenti che riguardano il capoluogo di una frazione, mi parrebbe anche legittimo accettarla sospensione quando si tratta di trasferimenti da un comune ad un altro dello stesso circondario.

Non ho altro da dire, e mi affido alla equità dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Bertolini ha facoltà di parlare.

BERTOLINI. Io credo che sulla questione si possa trovare una via di conciliazione, e la via di conciliazione è offerta dall'articolo 5-bis, che abbiamo già votato, i quali prevedendo i ricorsi contro le deliberazioni del Consiglio scolastico ammette nel Ministero la facoltà di sospenderne l'esecuzione.

Quindi non troverei in questo caso da seguire una norma diversa, e credo che alla fine del secondo comma si dovrebbe dire: è ammesso il ricorso per legittimi motivi al Ministero della pubblica istruzione, che può sospendere la esecuzione e che deciderà sentito il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Bertolini, vuol favorire di mandarmi il suo emendamento per iscritto?

L'onorevole Carlo Ferraris ha facoltà di parlare.

FERRARIS CARLO. Qui ci sono due proposte, le quali mi paiono esagerate in due sensi diversi. Una è quella contenuta nell'articolo formulato dal Governo ed accettato dalla Commissione, ove si parla di trasferimenti per ragioni disciplinari. Or bene: non vi è nessuna legge italiana, la quale consideri il trasferimento di un impiegato o di un insegnante come una punizione disciplinare.

Non vi è simile disposizione nella legge sugli insegnanti medi nè in quella sugli impiegati civili, e la Commissione d'inchiesta per l'esercito ha proposto al Ministero della guerra di cancellare dai suoi regolamenti questa frase: trasferimento per ragioni disciplinari. Il trasferimento non è e non deve essere una pena disciplinare, perchè tali pene si infliggono soltanto in seguito ad un giudizio disciplinare. Colla proposta in esame si scemano le garanzie per i maestri, si altera il sistema disciplinare della legge organica del 21 ottobre 1903, e si apre la via ad abusi da parte dell'autorità scolastica provinciale, che potrà decretare il trasferimento anche prima del giudizio disciplinare.

D'altra parte, mi pare che l'onorevole Comandini sia andato ad un'altra esagerazione in senso opposto, non volendo il trasferimento per ragioni di servizio. Questo invece è contemplato in tutte le nostre leggi: quella sugli impiegati civili, quella sugli ufficiali dell'esercito, quella sugli insegnanti medi. Nel progetto tale trasferimento è accompagnato dalle efficaci garanzie formulate nei vari capoversi dell'articolo, sia pel numero richiesto dei votanti nel Consiglio scolastico, sia pel ricorso al Ministero; e quindi puoi accettare senza preoccupazioni. Perciò, secondo il mio avviso, si potrebbe dire che i maestri di ruoli provinciali possono essere trasferiti da un comune all'altro della stessa provincia su loro domanda, oppure d'ufficio per specificati motivi di servizio. Secondo le leggi che ho citate, bisogna adoperare questa frase, e non si devono fare eccezioni, o dannose alterazioni, a questo nostro diritto già costituito per le altre categorie di funzionari civili e militari. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ma non c'è più, adesso, quella roba! (*ilarità*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TORRE, *relatore*. Io faccio notare che la disposizione mira a garantire da una parte i comuni, dall'altra le scuole.

Noi non possiamo accettare affatto la proposta dell'onorevole Carlo Ferraris, la quale sarebbe molto meno liberale di quella che è compresa nel disegno di legge. Egli vorrebbe che il maestro potesse essere trasferito semplicemente per motivi di servizio; noi diciamo invece per eccezionali motivi di servizio.

Il maestro è meglio garantito dalla nostra formula, non dalla sua. Non possiamo quindi accettare l'emendamento dell'onorevole Ferraris.

Possiamo viceversa consentire e consentiamo con l'onorevole Bertolini, quando propone che il ricorso del maestro non abbia per sè stesso effetti sospensivi, ma possa averli se il Governo giudica che sia opportuno che li abbia. Questo potere discrezionale affidato al Governo tempera la disposizione dell'articolo proposto dal ministro. La Commissione quindi accetta l'emendamento Bertolini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Questo è un punto delicatissimo della